

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) DOLMETTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALDO ANGELO LORENZO DOLMETTA

Seduta del 10/05/2022

FATTO

1.- Il ricorrente rappresenta di essere titolare di un buono fruttifero postale, emesso in data 6 marzo 2009, «intestato a minore» e portante l'importo di € 1.950,00.

Presentatosi a riscuotere la somma di cui all'investimento, l'intermediario gli ha tuttavia rifiutato – così spiega - di corrispondergli alcunché, eccependo la sopravvenuta prescrizione del diritto al rimborso. Tale eccezione è infondata, sostiene il ricorrente.

Se è vero che il dies a quo della prescrizione corre, nel caso di specie, dal 2 agosto 2011, giorno dell'acquisita maggiore età del titolare, è anche vero, però, che qui trova applicazione la proroga del periodo prescrizionale dovuta all'emergenza sanitaria COVIC, posto che la legge ha allungato il dies a quo alla data del 31 dicembre 2021.

E' invero da ritenere che il «riferimento – all'estensione del termine di prescrizione – contenuto nell'art. 34 d.l. n. 34/2020 - sia riferito all'esistenza di uno stato di emergenza (prorogato), e non allo stato di emergenza deliberato il 31/1/2020 (e chiuso il 31/7/2020)». Chiede, per l'effetto, che sia accertato il suo diritto al rimborso delle somme investite, con aggiunti i dovuti interessi.

2.- Il ricorrente rileva, altresì, che l'intermediario non gli ha consegnato – al tempo della sottoscrizione dell'investimento - il foglio informativo analitico, come invece sarebbe stato per legge tenuto. In conseguenza di questa violazione – si assume – il ricorrente è caduto in «errore incolpevole circa la durata del buono» in questione.

Sulla base di queste premesse, egli chiede in via subordinata che l'intermediario sia

condannato al risarcimento del danno patito, come costituito dalla misura del capitale a suo tempo investito.

3.- L'intermediario resiste, istando per il rigetto del ricorso.

Sostiene, in proposito, che il «buono in esame non presenta errori di emissione in quanto collocato secondo le procedure previste per legge»; e che lo stesso risulta «scaduto in data 2/8/2011 (raggiungimento della maggiore età del titolare), come riporta la data di scadenza presente sul titolo. Il titolo, quindi, risulta irrimediabilmente a partire dal 3/8/2011».

4.- Il ricorrente ha depositato memoria di replica.

DIRITTO

5.- Negli ultimi tempi più decisioni di questo Arbitro si sono occupate del tema dell'incidenza della normativa c.d. Covid sullo svolgimento della prescrizione del diritto al rimborso dell'investimento di cui ai buoni postali.

6.- Tali decisioni hanno affrontato questo tema nei suoi termini generali ovvero di massima (quale che fosse, cioè, il tipo di questione in concreto sottesa al detto problema). Per esprimersi nel senso di ritenere che il «c.d. periodo di emergenza, dichiarato per la prima volta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, si è protratto per effetto di successive proroghe dal 1° febbraio 2020 al 31 luglio 2021».

Inaugurato con l'art. 34, comma 3, d. l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, (per cui «i buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato la Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi diritto entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza»), il regime di allungamento del termine prescrizionale – si è constatato - è stato più volte prorogato «tramite successivi interventi normativi», che hanno fatto «espresso e specifico riferimento, o diretto o in appositi allegati», alla norma dell'art. 34, sino all'art. 11 d.l. n. 52/2021 (convertito in legge n. 87/2021) compreso.

Pertanto, il successivo «d.l. n. 221/2021 ... ha sì protratto la situazione emergenziale sino al 31.3.2022, ma – si è notato - ne ha espressamente previsto, all'art. 16, l'ambito d'applicazione: qui è infatti sancito che i “termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 marzo 2022”; e tale allegato – a differenza di quelli richiamati dalle precedenti disposizioni di proroga - non contiene il riferimento al suddetto art. 34».

7.- In questi termini si è espressa, in modo particolare, la decisione di Collegio Torino, n. 6801/2022. A supporto della soluzione così assunta sul problema in generale, ha pure in appresso ribadito l'argomento letterale appena svolto, affermando che «gli interventi sullo stato di emergenza da Covid 19 hanno sempre definito il proprio oggetto – quanto meno in materia di buoni fruttiferi – in modo specifico e puntuale», sì che «non paiono ammissibili forzature interpretative».

La stessa soluzione è stata adottata, senza particolari svolgimenti argomentativi, dalle decisioni del Collegio di Napoli, n. 6621/2022; n. 6650/2022; n. 6422/2022; n. 4292/2022; del Collegio di Torino, n. 6513/2022; del Collegio di Bari, n. 6731/2022.

8.- La questione specificamente proposta dalla fattispecie concreta all'attenzione di questo Collegio concerne l'individuazione dei buoni postali che si avvantaggiano dell'ulteriore periodo di maturazione della prescrizione che consegue alla normativa Covid (altro e diverso problema è, per dire, quello attinente alla definizione del dies a quo del termine di allungamento del periodo prescrizionale).

Secondo la tesi svolta del ricorrente, si avvantaggiano dell'allungamento tutti quei crediti

che (per sé) cadrebbero in prescrizione nell'arco della durata dello «stato di emergenza», quale che sia il momento in cui ciò è avvenuto (purché interno al detto periodo, come poi durato, in ragione dei provvedimenti dell'autorità, sino alla fine del marzo 2022).

Per la tesi accolta dalle decisioni dell'Arbitro, se ne avvantaggiano invece solo taluni di questi crediti, per i quali la prescrizione è maturata entro un certo segmento interno al periodo dello «stato di emergenza» (nel concreto entro il 31 luglio 2021): non anche quelli per i quali l'ordinario periodo prescrizione, pur incidente all'interno del periodo dello «stato di emergenza», va a cadere dopo la fine del luglio 2021.

9.- Per la verità, la soluzione accolta da quest'ultima tesi potrebbe anche suscitare delle perplessità: in ragione del suo essere fondata su un mero argomento di ordine letterale e in ragione pure del tipo di forza che a un simile argomento si viene a consegnare.

L'argomento, nei fatti, sembra consistere in ciò: da un lato, l'allegato 2 dell'art.11 d.l. n. 52/2021 (art. 11: «i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 2 sono prorogati fino al 31 luglio 2021») richiama espressamente la norma dell'art. 34 (sub n. 22); dall'altro, l'allegato A dell'art. 6 d.l. n. 105/2021 conv. in legge n. 126/2021 (come pure precedente, tra l'altro, alla disciplina dettata dal d.l. 221/2021) non contempla espressamente la norma dell'art. 34 (art. 6: «i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2021»).

In definitiva, dal diverso testo dell'allegato si deduce non solo che l'inclusione nello stesso è costitutiva dell'allungamento, ma anche che una simile inclusione ha carattere tassativo (non ammette neppure inclusioni da parte di altre fonti, quali l'art. 34). Peraltro, una simile diversità potrebbe anche dipendere, a ben vedere, da un semplice mutamento di tecnica di normativa: la disposizione dell'art. 34 non avendo, di per sé stessa, bisogno di essere «rinnovata», «replicata», decreto legge per decreto legge (il testo dell'art. 34, che è riportato sopra, nel secondo capoverso del precedente n. 6, supporta l'idea di un allungamento riferibile a tutti i crediti cadenti in prescrizione nel periodo di durata dello stato di emergenza).

10.- Peraltro, perplessità potrebbero sorgere anche sotto il profilo di una lettura sistematica della normativa di pandemia Covid riguardo ai buoni postali.

In effetti, potrebbero anche non essere presenti fattori differenziali oggettivamente atti a discriminare - all'interno del periodo di durata dello stato di emergenza - tra crediti (in scadenza di prescrizione) che godono del beneficio dell'allungamento e crediti (sempre in scadenza di prescrizione) che, per contro, dallo stesso restano esclusi.

Anche il periodo corrente tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2021 è espressamente considerato, in effetti, come periodo di perdurante «stato di emergenza» Covid. Da quest'angolo visuale i buoni, la cui prescrizione va a maturare tra il 1°agosto 2021 e la fine del marzo 2022, non sembrerebbero diversi - o distanti - da quelli la cui prescrizione va a maturare entro il 31 luglio 2021. Sì che, da quest'angolo visuale, sembrerebbe potere pesare pure il principio di parità di trattamento tra situazioni equivalenti (in funzione dell'espressione di una lettura costituzionalmente orientata dall'art. 3 Cost.).

11.- Esposti questi rilievi, peraltro il Collegio ritiene di non accogliere la domanda principale del ricorrente, anteponendovi la ragione dell'argomento letterale sopra sviluppato (n. 9, secondo capoverso), nonché quella data dall'orientamento formatosi a seguito di decisioni dei Collegi (sopra, n. 7).

12.- La domanda risarcitoria esposta dal ricorrente in via subordinata non è meritevole di essere accolta.

Sul fronte del buono, di cui si discute, è apposta la data di scadenza del buono (che nel concreto consiste nel giorno in cui il ricorrente diviene maggiorenne): del dies, quindi, in cui il credito restitutorio dell'investimento diventa esigibile e da cui, di conseguenza, comincia a correre il periodo prescrizione. È pertanto da escludere la presenza del c.d.

nesso di causalità tra la mancata consegna del foglio analitico informativo e la mancata richiesta in termini della restituzione delle somme di cui all'investimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO